

COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA
Provincia di Piacenza

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 07.05.2001 divenuta esecutiva
a seguito di controllo preventivo del CO.RE.CO nella seduta del 23.05.2001
prot.n. 2001004946

TITOLO I	2
PRINCIPI FONDAMENTALI	2
<i>Articolo 1</i>	2
<i>Principi fondamentali</i>	2
<i>Articolo 2</i>	2
<i>Finalità</i>	2
<i>Articolo 3</i>	3
<i>Programmazione e forme di cooperazione</i>	3
<i>Articolo 4</i>	3
<i>Funzioni delegate</i>	3
<i>Articolo 5</i>	4
<i>Territorio e sede comunale</i>	4
<i>Art. 6</i>	4
<i>Stemma e gonfalone</i>	4
TITOLO II	5
ISTITUTI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE	5
<i>Articolo 7</i>	5
<i>Partecipazione</i>	5
<i>Articolo 8</i>	5
<i>Forme consultive</i>	5
<i>Articolo 9</i>	6
<i>Istanze, petizioni, proposte</i>	6
<i>Articolo 10</i>	6
<i>Interventi nel procedimento amministrativo</i>	6
<i>Articolo 11</i>	7
<i>Referendum</i>	7
<i>Articolo 12</i>	8
<i>Diritto di accesso e di informazione</i>	8
<i>Articolo 13</i>	9
<i>Libere forme associative</i>	9
<i>Articolo 14</i>	9
<i>Difensore civico</i>	9
TITOLO III	11
ORGANI DI GOVERNO	11
<i>Articolo 15</i>	11
<i>Organi</i>	11
CAPO I	11
IL CONSIGLIO	11
<i>Articolo 16</i>	11
<i>Elezione e composizione</i>	11

<i>Articolo 17</i>	11
<i>Ruolo e competenze</i>	11
<i>Articolo 18</i>	12
<i>Convocazione</i>	12
<i>Articolo 19</i>	12
<i>Funzionamento</i>	12
<i>Articolo 20</i>	13
<i>Commissioni consiliari</i>	13
<i>Articolo 21</i>	13
<i>Consiglieri</i>	13
<i>Articolo 22</i>	14
<i>Consigliere anziano</i>	14
<i>Articolo 23</i>	14
<i>Gruppi consiliari</i>	14
CAPO II	15
IL SINDACO	15
<i>Articolo 24</i>	15
<i>Ruolo e competenze</i>	15
<i>Articolo 25</i>	16
<i>Vice Sindaco e deleghe</i>	16
<i>Articolo 26</i>	16
<i>Linee programmatiche di mandato</i>	16
CAPO III	17
LA GIUNTA	17
<i>Articolo 27</i>	17
<i>Ruolo e competenze</i>	17
<i>Articolo 28</i>	17
<i>Assessori</i>	17
CAPO IV	18
DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI	18
<i>Articolo 29</i>	18
<i>Regolamenti comunali</i>	18
<i>Articolo 30</i>	18
<i>Deliberazioni degli Organi collegiali</i>	18
<i>Art. 31</i>	19
<i>Albo Pretorio</i>	19
TITOLO III	20
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI	20
CAPO I	20
PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE	20
<i>Articolo 32</i>	20
<i>Principi organizzativi</i>	20

<i>Articolo 33</i>	20
<i>Regolamento dei Servizi e degli Uffici</i>	20
CAPO II	21
APPARATO	21
<i>Articolo 34</i>	21
<i>Direzione di strutture</i>	21
<i>Articolo 35</i>	21
<i>Personale</i>	21
CAPO III	22
SEGRETARIO COMUNALE	22
<i>Articolo 36</i>	22
<i>Ruolo e competenze</i>	22
SERVIZI LOCALI	22
<i>Articolo 37</i>	23
<i>Servizi comunali</i>	23
<i>Articolo 38</i>	23
<i>Collaborazione e cooperazione istituzionale</i>	23
TITOLO V	24
LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	24
ED I CONTROLLI	24
CAPO I	24
CONTABILITA' ED INVENTARI	24
<i>Articolo 39</i>	24
<i>Programmazione finanziaria</i>	24
<i>Articolo 40</i>	24
<i>Gestione del bilancio e controllo economico-finanziario</i>	24
<i>Articolo 41</i>	25
<i>Demanio e patrimonio</i>	25
CAPO II	25
REVISORE DEL CONTO	25
<i>Articolo 42</i>	25
<i>Nomina e funzioni</i>	25
CAPO III	25
CONTROLLI INTERNI	25
<i>Articolo 43</i>	25
<i>Controllo di gestione</i>	25
TITOLO VII	26
NORME FINALI E TRANSITORIE	26
<i>Articolo 44</i>	26

<i>Entrata in vigore, pubblicazione e diffusione</i>	26
<i>Articolo 45</i>	26
<i>Approvazione dei regolamenti</i>	26
<i>Articolo 46</i>	26
<i>Linee programmatiche del mandato in corso</i>	26

Indice

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 – Principi fondamentali
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 – Funzioni delegate
- Art. 5 – Territorio e sede comunale
- Art. 6 – Stemma e gonfalone

TITOLO II ISTITUTI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 7 – Partecipazione
- Art. 8 – Forme consultive
- Art. 9 – Istanze, petizioni, proposte
- Art. 10 – Interventi nel procedimento amministrativo
- Art. 11 – Referendum
- Art. 12 – Diritto di accesso e di informazione
- Art. 13 – Libere forme associative
- Art. 14 – Difensore civico

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO

- Art. 15 – Organi

CAPO I – IL CONSIGLIO

- Art. 16 – Elezione e composizione
- Art. 17 – Ruolo e competenze
- Art. 18 – Convocazione
- Art. 19 – Funzionamento
- Art. 20 – Commissioni consiliari
- Art. 21 – Consiglieri
- Art. 22 – Consiglieri anziano
- Art. 23 – Gruppi consiliari

CAPO II – IL SINDACO

- Art. 24 – Ruolo e competenze

- Art. 25 – Vice Sindaco e deleghe
Art. 26 – Linee programmatiche di mandato

CAPO III – LA GIUNTA

- Art. 27 – Ruolo e competenze
Art. 28 – Assessori

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI

- Art. 29 – Regolamenti comunali
Art. 30 – Deliberazioni degli Organi collegiali
Art. 31 – Albo pretorio

TITOLO IV ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I – PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

- Art. 32 – Principi organizzativi
Art. 33 – Regolamento dei Servizi e degli Uffici

CAPO II – APPARATO

- Art. 34 – Direzione di strutture
Art. 35 – Personale

CAPO III – SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 36 – Ruolo e competenze

TITOLO V SERVIZI LOCALI

- Art. 37 – Servizi comunali
Art. 38 – Collaborazione e cooperazione istituzionale

TITOLO VI LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED I CONTROLLI

CAPO I – CONTABILITA' ED INVENTARI

- Art. 39 – Programmazione finanziaria e Regolamento di contabilità
- Art. 40 – Gestione del bilancio e controllo economico-finanziario
- Art. 41 – Demanio e patrimonio

CAPO II – REVISORE DEL CONTO

- Art. 42 – Nomina e funzioni

CAPO III – CONTROLLI INTERNI

- Art. 43 – Controllo di gestione

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 44 – Entrata in vigore, pubblicazione e diffusione
- Art. 45 – Approvazione dei regolamenti
- Art. 46 – Linee programmatiche del mandato in corso

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Lugagnano Val d'Arda è Ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione, della Regione e del presente Statuto.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Articolo 2

Finalità

1. Il Comune si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia, di ogni forma di associazione di volontariato per una più compiuta formazione dei cittadini e si impegna a garantire la partecipazione degli stessi alla vita dell'Ente.
2. Il Comune si impegna altresì a salvaguardare e tutelare il territorio comunale quale bene della comunità, garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione anche attraverso il patrimonio comunale delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali per garantire alla comunità una migliore qualità della vita.
3. Il Comune si impegna a valorizzare le risorse della comunità locale promuovendone lo sviluppo economico e sociale, superando gli squilibri economici, sociali, territoriali esistenti nel proprio ambito e realizzando un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona e affermando la pari opportunità giuridica, sociale ed economica della donna ai sensi della legge n. 125 del 10.04.91.
4. Il Comune favorisce ed incentiva il volontariato garantendo un accesso

privilegiato alle associazioni operanti in tale settore ai servizi sociali.

5. Il Comune promuove, favorisce e indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

6. Il Comune si impegna a coordinare la propria azione con quella degli altri Enti locali anche al fine di ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese ed accorpate la gestione dei servizi di bacino ultra-comunale.

7. Il Comune promuove idonee iniziative per la realizzazione delle pari opportunità uomo-donna mediante attivazione delle azioni positive previste dalle leggi vigenti. Il Sindaco promuove altresì la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune stesso, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Articolo 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della pianificazione e della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Emilia Romagna, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali, religiose e del volontariato operanti nel suo territorio e provvede per quanto di sua competenza, alla loro specificazione e attuazione.

3. Il Comune promuove in forme idonee la cooperazione con Comuni contermini, con la Provincia e con la Regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

5. Nel rispetto delle Leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento Italiano il 30.12.1989 e nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti Locali di altri Paesi, anche al fine di cooperare alla

costruzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.

Articolo 4

Funzioni delegate

1. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.

Articolo 5

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Lugagnano, Chiavenna Rocchetta, Prato Ottesola, Diolo, Montezago, Tabiano, Antognano, San Genesio, Vicanino, Rustigazzo, Veleia storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 55 confinante con i Comuni di Morfasso, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Vernasca e Gropparello.

3. Il Palazzo Civico, sede Comunale, è ubicato in Lugagnano Val d'Arda che è il Capoluogo.

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi della propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome e lo stemma

concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01.04.74 registrato dalla Corte dei Conti il 9 novembre 1974 Reg.n.9 Presidenza foglio n. 127.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone Comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 01.10.174

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma comunale per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO II

ISTITUTI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 7

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione del cittadino all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione favorisce la più ampia consultazione dei cittadini chiamandoli ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi che ne determinano l'attuazione nonché su problematiche riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare.
5. Nella Giunta, nelle Commissioni consiliari e negli altri organismi derivati devono, di norma, essere rappresentati entrambi i sessi; l'eventuale impossibilità dev'essere adeguatamente motivata al momento della nomina.

Articolo 8

Forme consultive

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. Nel corso dell'anno dovranno essere organizzate almeno due pubbliche

assemblee per presentare Bilancio di Previsione, Relazione Programmatica ed il Conto Consuntivo.

3. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblee, consigli comunali aperti, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori della Commissione e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

4. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso manifesti, avvisi pubblici e/o la stampa locale e/o i mezzi audiovisivi.

5. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli od associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi indicando gli Uffici preposti a seguire le pratiche.

6. Le consultazioni potranno essere fatte su richiesta di almeno tre Associazioni e su problemi di carattere collettivo.

Articolo 9

Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini elettori, aventi residenza anagrafica nel Comune, possono:

- a) singolarmente, rivolgere istanze o reclami relativamente a singoli problemi di rilevanza esclusivamente comunale
- b) associati nel numero minimo di 50, rivolgere petizioni o proposte di deliberazioni nuove, inclusi Statuto e regolamenti ma ad esclusione delle materie contabile e tributaria.

2. Alle istanze o reclami risponde il Sindaco nei modi ed entro i termini stabiliti nell'apposito Regolamento e, nel caso che le risposte siano ritenute insoddisfacenti, le stesse possono essere riproposte con la medesima forma e contenuto, al Consiglio, che provvederà ad esaminarle nella prima seduta utile.

3. Se l'istanza o il reclamo non siano stati presentati prima al Sindaco, non potranno essere presentati al Consiglio.

4. Le petizioni o proposte di deliberazione dovranno essere presentate, per un

primo sommario esame, al Sindaco, che le sottoporrà o alla Giunta o al Consiglio nella prima seduta utile, per l'assunzione dei provvedimenti secondo competenza.

5. Comunque il Sindaco dovrà dare comunicazione ai proponenti, e per essi ai primi tre firmatari, entro trenta giorni dalla decisione.

Articolo 10

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti statali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire sia ad opera dei soggetti singoli che di enti o associazioni rappresentativi di interessi diffusi.

3. Il Regolamento del procedimento amministrativo stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

4. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o qualora il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la rendano particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, ricorrendo alla pubblicazione all'albo pretorio o ad altri mezzi e garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione dell'informativa, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza o la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno, altresì, diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, eccettuati soltanto quelli sottratti all'accesso.

11. Il Consiglio e la Giunta, secondo la propria competenza, possono concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Articolo 11

Referendum

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio, sul personale, sui regolamenti per il funzionamento degli organi collegiali, sulla designazione e nomina di rappresentanti comunali in seno ad altri Enti, su pareri che debbono essere forniti dal Comune entro termini che non consentono le consultazioni referendarie, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

3. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale col voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati;

b) qualora sia richiesto da un decimo del corpo elettorale, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il Regolamento per la partecipazione disciplina i criteri di ammissibilità, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

5. In relazione alla natura del quesito del referendum, il Consiglio comunale, con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati, può allargare il corpo

elettorale e, in particolare, includervi i giovani di sedici anni compiuti alla data della consultazione.

6. Il referendum è valido qualunque sia il numero dei votanti; entro sessanta giorni dallo svolgimento del referendum, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Articolo 12

Diritto di accesso e di informazione

1. A tutti i cittadini è garantito il diritto di accesso agli atti del Comune, che si esercita mediante esame ed eventuale estrazione di copie dei documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.

2. L'esame dei documenti è gratuito; il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso delle spese di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

3. Sono esclusi dal diritto di accesso soltanto quegli atti previsti dalle leggi ed indicati dallo specifico Regolamento.

4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso, nonché le modalità di esercizio del diritto, sono disciplinati da apposito Regolamento.

5. Il predetto Regolamento detta, altresì, norme atte a favorire la più ampia informazione ai cittadini in merito all'attività dell'Ente.

Articolo 13

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini sia attraverso opportune forme di incentivazione, sia consentendo l'accesso ai dati di cui è in possesso, sia adottando idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono stabiliti nel Regolamento sulla partecipazione, dando priorità alle finalità, al grado di rappresentatività ed al

numero di associati.

3. Il Comune registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente comma 2, le associazioni che operano sul territorio.

Articolo 14

Difensore civico

1. Il Comune, previa associazione con altri Comuni ricompresi in un ambito omogeneo, istituisce il Difensore civico; la relativa disciplina è di competenza del Consiglio comunale.

2. Le modalità convenzionali debbono ispirarsi ai seguenti criteri:

a) requisiti: deve possedere i requisiti prescritti per l'elezione a Consigliere comunale e la nomina deve cadere su persona che per preparazione ed esperienza dia ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa;

b) nomina e durata in carica: l'elezione deve discendere da un quorum speciale (almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati) e la durata in carica deve essere pari al mandato amministrativo dell'organo eligente;

c) possibilità di revoca: la revoca dev'essere prevista soltanto per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati ed approvata con lo stesso quorum prescritto per la nomina;

d) competenze: il Difensore civico, su istanza dei cittadini (esclusi comunque i Consiglieri ed i dipendenti comunali) ovvero di associazioni ed enti che segnalino casi di abusi, disfunzioni, carenze per una pratica in corso (purchè non si tratti di rapporto lavorativo), accertata la fondatezza dell'istanza stessa, deve poter intervenire presso il Comune e gli organismi derivati affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati; lo stesso potere d'intervento deve spettare d'ufficio al Difensore civico ogni qualvolta riscontri casi analoghi a quelli segnalati con istanza;

e) poteri: il Difensore civico, che è tenuto alla riservatezza per le notizie conosciute e da tenersi segrete o riservate, deve poter chiedere, senza limite del segreto d'ufficio, l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento nonchè convocare il Responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e su quant'altro segnalato; deve, altresì, poter accedere agli uffici per compiere accertamenti.

3. Fino al raggiungimento degli accordi di cui al comma 2, il Comune si avvale, se consentito dalla Regione Emilia-Romagna, del Difensore civico regionale.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO

Articolo 15

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio ed il Sindaco; organo di amministrazione è la Giunta.

CAPO I

IL CONSIGLIO

Articolo 16

Elezione e composizione

1. La legge disciplina l'elezione e la durata in carica del Consiglio nonché il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri.

Articolo 17

Ruolo e competenze

1. Il Consiglio comunale, che comprende il Sindaco ed i Consiglieri, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Impronta l'azione complessiva ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

3. Nell'esercizio concreto della propria attività privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, concorrendo alla determinazione degli obiettivi degli altri Enti locali di ambito più vasto nonché dello Stato.

4. Svolge le attribuzioni previste dalla legge, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dai conseguenti regolamenti.
5. Approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
6. Verifica periodicamente le linee programmatiche di mandato ed esamina il rendiconto presentato dal Sindaco alla fine del mandato.

Articolo 18

Convocazione

1. Il Consiglio è convocato ordinariamente dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.
2. La convocazione dei Consiglieri è fatta dal Sindaco in forma scritta, con l'elenco degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data stabilita.
3. In caso di urgenza, il Sindaco può riunire il Consiglio con ventiquattr'ore di preavviso, dando idonea comunicazione contenente gli argomenti da discutere.
4. Il Sindaco è tenuto a convocare straordinariamente il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando un quinto dei Consiglieri lo richieda, ponendo all'ordine del giorno le relative proposte.

Articolo 19

Funzionamento

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il Regolamento per il proprio funzionamento.
2. Il Regolamento disciplina in particolare:
 - a) il funzionamento del Consiglio e delle sue Commissioni (permanenti, temporanee, speciali, d'indagine);
 - b) la pubblicità dell'attività consiliare e delle Commissioni;
 - c) i procedimenti relativi alle nomine ed alle designazioni di competenza consiliare;
 - d) l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;

e) i rapporti con l'Organo regionale di controllo;
f) i procedimenti relativi ai rapporti tra il Consiglio e le istituzioni esterne al Comune.

3. Il Regolamento consiliare si attiene ai seguenti criteri e principi:

a) disciplinare in modo distinto i diritti ed i doveri dei singoli Consiglieri, dei Gruppi consiliari, del Sindaco e della Giunta comunale, dei soggetti legittimati a rappresentare in Consiglio i titolari dei diritti di partecipazione;

b) assicurare la periodica verifica dell'attuazione delle linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio;

c) garantire l'esercizio del diritto dei Gruppi consiliari di opposizione di portare le proprie proposte alla votazione del Consiglio;

d) dare concreta attuazione, per tutti i Consiglieri, al diritto di accesso alle informazioni.

Articolo 20

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno Commissioni permanenti con fini di studio ovvero di istruttoria degli argomenti dedotti all'esame consiliare, nonché Commissioni temporanee o speciali per l'approfondimento di argomenti specifici; dette Commissioni sono composte con criterio proporzionale.

2. Le Commissioni possono consultare i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

3. Alle riunioni delle Commissioni possono essere invitati ovvero possono chiedere di intervenire il Sindaco e gli Assessori.

4. Il Regolamento consiliare fissa, oltre alle modalità di funzionamento, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni.

5. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può istituire nel proprio seno Commissioni di indagine sull'attività amministrativa, costituite di due membri oltre al Presidente e dotate di poteri d'inchiesta, il cui funzionamento è rimesso al Regolamento.

6. La presidenza delle Commissioni aventi funzione di controllo e garanzia nonché delle Commissioni d'indagine è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.

Articolo 21

Consiglieri

1. Lo status giuridico dei Consiglieri è regolato dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono.
2. I Consiglieri hanno, con le modalità dettate dal regolamento consiliare, sia diritto d'iniziativa su ogni questione di competenza consiliare sia diritto di controllo, ossia di sindacare – attraverso la presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni – l'attività di tutti gli organi istituzionali.
3. I Consiglieri partecipano all'attività istruttoria attraverso le Commissioni permanenti, temporanee o speciali, e svolgono attività d'inchiesta nelle Commissioni d'indagine.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere, nei modi e nelle forme previsti dal Regolamento, dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni, società che gestiscono servizi pubblici locali, notizie, informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato, senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio.
5. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente indicati dalla legge.
6. Possono svolgere incarichi, per designazione del Consiglio, in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività consiliare.
7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate, in forma scritta, al protocollo del Comune; non necessitano di presa d'atto e sono irrevocabili dalla loro presentazione; entro i successivi dieci giorni il Consiglio provvede alla surrogazione.
8. Il Consigliere supplente esercita le stesse funzioni del Consigliere temporaneamente sostituito.
9. Incorre nella decadenza il Consigliere che ingiustificatamente disertò consecutivamente tre sedute; le assenze sono contestate per iscritto dal Sindaco, il quale assegna un termine non inferiore a dieci giorni per l'eventuale presentazione di deduzioni ovvero giustificazioni; successivamente la questione viene decisa dal Consiglio, che dichiara, se non ritiene fondate le motivazioni addotte, la decadenza del Consigliere assenteista e lo surroga seduta stante.

Articolo 22

Consigliere anziano

1. E' anziano il Consigliere che ha riportato la cifra individuale più elevata ai sensi di legge, eccettuati il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco non eletti.
2. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere una seduta in assenza del Sindaco o di un Assessore che possa sostituirlo, la presidenza è assunta dal Consigliere presente e consenziente che, secondo il criterio di cui al precedente comma 1, risulta in sequenza il più anziano.

Articolo 23

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento consiliare e ne danno comunicazione al Segretario comunale unitamente all'indicazione del Capogruppo.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato la maggior cifra individuale.

CAPO II

IL SINDACO

Articolo 24

Ruolo e competenze

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge, la quale disciplina altresì i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, ed ai Responsabili dei Servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti ed attende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune; egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

6. In particolare:

a) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c) convoca i comizi per i referendum;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi previsti dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore stesso;

g) nomina e revoca i Responsabili dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

7. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza,

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso enti, aziende, istituzioni e società di capitale di pertinenza del Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale;

b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale, o del Direttore generale,

se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività comunale;

c) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

8. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori.

9. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente; l'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun Responsabile di Servizio in base ad una delega rilasciata dal Sindaco al Responsabile di Servizio individuato.

Articolo 25

Vice Sindaco e deleghe

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza od impedimento.

2. Il conferimento della delega generale nonché delle altre deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Articolo 26

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed i progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti; il documento è sottoposto ad esame ed a votazione con le modalità indicate dal Regolamento consiliare.

3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in apposita seduta, a verificare col voto l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, in concomitanza con l'esame del conto consuntivo e dunque entro il 30 giugno di ogni anno; è facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione circa l'attuazione delle linee programmatiche.

CAPO III

LA GIUNTA

Articolo 27

Ruolo e competenze

1. La Giunta comunale è costituita dal Sindaco e da un massimo n. 6 Assessori, uno dei quali designato come Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti e nominati dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio, fra cittadini eleggibili alla carica di Consigliere.
3. Della nomina della Giunta nonché delle successive modificazioni il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali in sedute non pubbliche e riferisce annualmente al Consiglio entro il mese di giugno sulla propria attività e, in tale occasione, il Consiglio verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato.
5. La Giunta compie tutti gli atti che rientrano nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, assegnate dalla legge o dallo Statuto, al Sindaco, al Segretario od ai Responsabili dei Servizi.
6. La Giunta, convocata e presieduta dal Sindaco, delibera a maggioranza di voti favorevoli sui contrari, sempre che sia presente almeno la metà dei componenti; le modalità di funzionamento sono comunque stabilite dalla stessa Giunta.

Articolo 28

Assessori

1. Per la nomina ad Assessore e per la nomina di Assessori a rappresentanti del Comune, si applicano le ineleggibilità e le incompatibilità previste dalla legge.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio comunale.
3. Gli Assessori che non siano Consiglieri devono essere invitati alle riunioni del Consiglio comunale e vi possono intervenire con diritto di parola e senza diritto di voto.
4. In caso di assenza del Vice Sindaco spetta a ciascun Assessore, secondo l'ordine di età, di sostituire il Sindaco in tutte le sue funzioni; peraltro, se l'Assessore non sia Consigliere, la convocazione del Consiglio spetta al Consigliere anziano.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI

Articolo 29

Regolamenti comunali

1. Il Comune adotta regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza comunale; sono adottati, con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, distinti regolamenti per
 - a) l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale;
 - b) l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione.
2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto delle leggi statali e regionali, nonché delle disposizioni statutarie, tenendo conto delle competenze degli Enti sovracomunali negli ambiti concorrenti.

3. Una volta conseguita l'efficacia ex lege, i regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità; essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Articolo 30

Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Le adunanze degli Organi collegiali si svolgono nella sede comunale o, eccezionalmente e per particolari esigenze, per determinazione del Sindaco e previa adeguata informazione, in altro luogo.

2. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando comportino giudizi sulle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dai rispettivi regolamenti.

5. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trovi in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

6. I verbali delle sedute nonché le deliberazioni da essi estratte sono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 31

Albo Pretorio

1. Nel palazzo civico è previsto apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario comunale o un suo delegato è responsabile della pubblicazione degli atti e ne cura l'affissione avvalendosi del messo comunale.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

Articolo 32

Principi organizzativi

1. L'organizzazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle linee programmatiche di mandato.
2. L'organizzazione del lavoro si informa ai principi di flessibilità delle strutture e di mobilità interna del personale, nonché della valorizzazione delle singole professionalità e della funzione direttiva.
3. I Servizi e gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei criteri di funzionalità ed economicità di gestione.
4. Le strutture organizzative, sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguano costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni ed all'economicità.

Articolo 33

Regolamento dei Servizi e degli Uffici

1. La Giunta, attraverso uno o più Regolamenti di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento dei Servizi e degli Uffici e, in particolare, disciplina le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra Servizi e tra questi, il Direttore generale, se nominato, e gli organi istituzionali.
2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi elettivi è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo (intesa come potestà di

stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento) mentre al Direttore generale (se nominato) ed ai Responsabili dei Servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, nelle strutture progressivamente più ampie, denominate Servizi, cui si possono aggiungere strutture trasversali o di staff intersettoriali.

CAPO II

APPARATO

Articolo 34

Direzione di strutture

1. In corrispondenza della categoria d'appartenenza connessa alla responsabilità di una struttura, esercita funzioni di direzione colui a cui sia stata demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali nonché la responsabilità di risultato per l'esercizio dell'attività del Comune.

2. Per ogni servizio, attività, progetto e programma va individuato il soggetto responsabile del perseguimento del risultato; questi ha la conduzione dell'attività e dispone di poteri di iniziativa, impulso, guida e verifica in ordine a tutte le questioni afferenti alla struttura.

3. La responsabilità di ciascun Servizio è affidata dal Sindaco ad un dipendente a tempo indeterminato o, eventualmente, assunto o incaricato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, nei limiti e nei modi dettati dalla legge.

Articolo 35

Personale

1. La Giunta disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione dei Servizi e degli Uffici sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo (attribuita al Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta) e funzione gestionale (attribuita ai Responsabili dei Servizi nonché, se nominato, al Direttore Generale).

2. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

CAPO III

SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 36

Ruolo e competenze

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione ed assolve a funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in supporto agli organi istituzionali circa la conformità dell'attività amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta; esprime, se richiesto, il suo parere circa la conformità alle fonti di cui al precedente comma 1, di proposte, procedure e questioni generali sollevate durante le riunioni.

3. Assicura, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, la redazione dei verbali delle adunanze cui partecipa.

4. Esercita, inoltre, le altre funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco, ed in particolare:

- a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
- b) vigila sull'applicazione, da parte degli uffici, delle norme sul procedimento amministrativo;
- c) svolge il ruolo di garante per l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni spettante ai Consiglieri ed ai cittadini;
- d) sorveglia l'attività preordinata alla pubblicazione ed alla pubblicità degli

atti e provvede al loro inoltro, quando prescritto, agli organi di controllo, certificando a riguardo;

e) sovrintende, allorchè non sia stato nominato il Direttore Generale, allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività;

f) decide i conflitti di competenza tra i Responsabili di Servizio.

5. Quando sia stato nominato il Direttore Generale, i reciproci rapporti trovano disciplina, nel rispetto dello specifico autonomo ruolo del Segretario comunale, nel provvedimento sindacale di nomina del Direttore Generale.

6. Se non sia stato nominato il Direttore Generale, il Sindaco può conferire al Segretario comunale le relative funzioni, indicandole nel relativo provvedimento.

TITOLO IV

SERVIZI LOCALI

Articolo 37

Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi rivolti a conseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

2. Spetta al Consiglio individuare nuovi servizi pubblici, da attivare nel tempo in relazione a necessità che si presentino nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge; il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici in una delle forme previste dalla legge ed in modo da assicurare la massima funzionalità al minor costo.

4. I servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti in ambito comunale vanno coordinati con gli interventi sociali e sanitari organizzati a livello sovracomunale a favore dei portatori di handicap.

Articolo 38

Collaborazione e cooperazione istituzionale

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente ad essi, i propri servizi.

2. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse anche per altri Enti locali, si svolge con ricorso ai moduli ed agli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione istituzionale.

TITOLO V

LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ED I CONTROLLI

CAPO I

CONTABILITA' ED INVENTARI

Articolo 39

Programmazione finanziaria e Regolamento di contabilità

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e da apposito Regolamento.
2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sull'efficacia dell'azione comunale, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili vengono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Il Regolamento contabile prevede metodologie di analisi e di valutazione nonché scritture contabili che consentano il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione, sui costi economici dei servizi, sull'uso delle risorse e sui risultati raggiunti.

Articolo 40

Gestione del bilancio e controllo economico-finanziario

1. La Giunta assegna ai Servizi le risorse di bilancio occorrenti per le attività programmate.
2. I Responsabili di Servizio sono tenuti a verificare periodicamente la rispondenza della gestione delle poste di bilancio, relative ai servizi ed agli uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti e programmati e ne riferiscono alla Giunta, per consentire il concreto esercizio delle funzioni di controllo e

l'adozione delle eventuali misure correttive.

3. La Giunta fornisce al Consiglio, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento di contabilità, i dati e le informazioni attinenti alla gestione economico-finanziaria.

Articolo 41

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, che amministra e gestisce in base alla legge ed al Regolamento di contabilità, al quale è demandato in particolare di disciplinare la tenuta degli inventari.

CAPO II

REVISORE DEL CONTO

Articolo 42

Nomina e funzioni

1. Il Revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non versare nei casi di incompatibilità previsti ex lege, nonchè negli altri casi di incompatibilità stabiliti dal codice civile per i membri dei collegi sindacali.

2. Saranno, altresì, disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme civilistiche relative ai collegi sindacali.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal Regolamento, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

CAPO III

CONTROLLI INTERNI

Articolo 43

Controllo di gestione

1. Il Comune si struttura con un sistema di controllo interno atto a misurare, sulla base del bilancio di previsione, del conto consuntivo e di altri documenti contabili, l' idoneità dei mezzi finanziari messi a disposizione, gli scostamenti e le relative motivazioni nonché l'economicità dei singoli servizi; la composizione ed il funzionamento della struttura di tale sistema di controllo forma oggetto di specifico provvedimento regolamentare.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 44

Entrata in vigore, pubblicazione e diffusione

1. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità, il presente Statuto è affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Esso entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Articolo 45

Approvazione dei regolamenti

1. Il Consiglio approva, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, i regolamenti ivi previsti.

2. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme già adottate dal Comune, che risultino con esso compatibili.

Articolo 46

Linee programmatiche del mandato in corso

1. In sede di prima attuazione, le linee programmatiche soggette a verifica annuale corrispondono al documento programmatico presentato al Consiglio comunale nella seduta d'insediamento.

